

**CENTRO SOCIALE CULTURALE L'AIRONE – Via Marconi, 14
CASTENASO**

9 giugno 2019

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA - MODIFICA DELLO STATUTO PER
LA CONFORMITÀ AL CODICE DEL TERZO SETTORE**

Il giorno 09 del mese di 06 dell'anno 2019 alle ore 10,30 presso la sede associativa sita nel Comune di CASTENASO, in Via Marconi n. 14 si è riunita l'Assemblea straordinaria degli Associati della "Associazione/ Centro sociale L'AIRONE APS" convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione nuovo statuto per l'adeguamento a quanto stabilito dal D.Lgs.n.117/17 - "Codice del Terzo Settore".**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 10 del vigente statuto sociale il Presidente dell'Associazione Sig. Zaccherini Nives, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Zobbi Miranda.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum necessario, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 168 soci su n. 1273 iscritti come da allegato foglio presenze; pertanto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare trattandosi di assemblea in terza convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle modifiche statutarie richieste dal Codice del Terzo Settore per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci al fine di adeguare alle disposizioni normative lo statuto della nostra associazione, costituita a CASTENASO in data 05/03/2004, regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale con atto n. 153161/06 del 25-5-2006 e avente numero di iscrizione 2795.

Successivamente il Presidente procede alla lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 33 articoli e che modifica la denominazione associativa con l'inserimento della sigla "APS".

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17

CENTRO SOCIALE CULTURALE L'AIRONE – Via Marconi, 14
CASTENASO

9 giugno 2019

A conclusione della lettura di n. 33 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria per la modifica della denominazione, le comunicazioni da effettuare al Registro Regionale APS per il futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e qualsiasi altra pratica relativa.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 11,30 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

Nwes Lechem

Il Segretario

Stefano

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Registrato il 2/7/19 Serie 3 al N. 5232
pagato € ESENTE
(Euro)

IL FUNZIONARIO
Ilaria Madalin





STATUTO

ASSOCIAZIONE " L'AIRONE APS"

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "CENTRO SOCIALE CULTURALE L'AIRONE APS" (d'ora in avanti Associazione).

Art. 2 - SEDE – DURATA

L'Associazione ha sede nel Comune Città di Castenaso (BO) in via Marconi 14. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - ADESIONE

L'Associazione aderisce ad "ANCeSCAO – A.P.S.", "Associazione Nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti – A.P.S.".

Art. 4 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti e dei terzi, ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso o per qualsiasi altra ragione:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- d) l'impegno nel volontariato civile solidale;
- e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- f) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni Pubbliche, le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore, volti a promuovere e assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani, i disabili e in genere per le persone bisognose;
- g) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- h) la promozione di una cultura positiva e attiva delle persone anziane;



- i) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- j) l'osservatorio sociale e il presidio sul territorio delle dinamiche conseguenti alle trasformazioni in atto nella società;
- k) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- l) le attività volte a garantire la parità di genere;
- m) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007 n. 244;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In particolare, per lo scopo prefisso, l'Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici, scuole del territorio, Enti del Terzo Settore e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi dell'associazione, le seguenti attività:

- promozione e incoraggiamento della vita associativa in un ambiente di incontri per i reciproci scambi di idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado, le altre associazioni e le forze politico e sociali del territorio;
- promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, con particolare riguardo alla promozione della cultura della domiciliarità e la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare nei confronti delle persone anziane;
- realizzazione di attività istituzionali che mirino al mantenimento e al miglioramento preventivo della salute degli anziani, dei disabili e in genere delle persone bisognose;
- svolgimento di attività associative per una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero;



- predisposizione e gestione di strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali. In particolare, potrà effettuare una complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- incentivazione dell'organizzazione di iniziative per sostenere persone associate e non in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o autofinanziamento;
- valorizzazione della gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica, promozione della conduzione di orti in una nuova ottica di riordino ambientale da un lato e quale nuovo modo di produrre, ottimizzare e trasformare i prodotti dall'altro, promozione dell'istituzione di orti sociali come esperienza di qualità rispetto ai temi della integrazione sociale e delle relazioni interpersonali, salvaguardia delle bio diversità e della valorizzazione del patrimonio ambientale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale o religioso quale approfondimento ed arricchimento culturale attraverso la conoscenza delle persone e dei territori in cui vivono, anche con gemellaggi;
- programmazione e gestione di interventi e servizi nei settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, o parte di loro, in co-progettazione, co-programmazione, ovvero in regime di convenzione con le Amministrazioni Pubbliche;
- organizzazione di attività di collegamento con le giovani generazioni finalizzate sia alla trasmissione della memoria delle conquiste sociali che delle tradizioni culturali;
- svolgimento di attività di reciproca conoscenza con le altre culture tese a facilitare l'integrazione dei nuovi cittadini;
- incentivazione e sviluppo del collegamento con gli altri Centri Sociali per garantire una visione non settoriale dei problemi favorendo il confronto, la collaborazione e lo scambio di reciproche esperienze;
- realizzazione di ogni altra attività affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

- L'Associazione si basa, sul piano economico, essenzialmente sul principio dell'auto finanziamento, retto dall'autogestione e dal volontariato, con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle proprie iniziative.

- Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

- L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge.

- Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.



L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

- L'Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali, comprensoriali e regionali di "ANCeSCAO – A.P.S.”.

ART. 5 – REGOLAMENTI

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli eventuali regolamenti interni, proposti dal Comitato di Gestione e approvati dall'Assemblea degli associati, disciplinano, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione

ART. 6 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

- È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 7 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Comitato di Gestione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.



Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

- L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
- Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato di Gestione, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
- La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Comitato di Gestione, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
- Il Comitato di Gestione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- Il Comitato di Gestione può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, il Comitato è tenuto nella sua prima seduta utile ad aggiornarsi sui nuovi associati verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro degli associati. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Comitato di Gestione, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 8 - DIRITTI DEI SOCI

- I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio di maggiore d'età e purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'approvazione del bilancio e per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato di Gestione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.



Art. 9 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione e verso gli altri soci;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Comitato di Gestione stabilita in funzione dei programmi di attività entro 90 giorni dal primo giorno dell'anno solare..

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

- Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Comitato di Gestione la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla ricezione della comunicazione da parte del Comitato di Gestione.

- Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Comitato di Gestione dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Comitato di Gestione adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Comitato di Gestione dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Comitato di Gestione controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Comitato di Gestione. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

- Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'automatica



decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

- I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 11 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 13, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 12 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 14 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

- Il bilancio di esercizio è predisposto dal Comitato di Gestione, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.



L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Comitato di Gestione.

- Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

- Il Comitato di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 15 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. l'Organo di amministrazione: il Comitato di Gestione,
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo;
5. il Collegio dei Probiviri (ove eletto);
6. il Presidente Onorario, carica onorifica.

Art. 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Comitato di Gestione); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Comitato di Gestione ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale, quota che dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'inizio dell'anno solare.

- L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.



CENTRO SOCIALE E CULTURALE
L'Airone
CASTENASO



- Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con voto favorevole dei 9/10 dei presenti.

- Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

- Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota associativa annuale che dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'inizio dell'anno solare (31/3). Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea un solo socio.

La delega non è consentita per l'elezione degli Organi del Centro.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato di Gestione non hanno voto.

- Alle Assemblee deve essere sempre invitato il Presidente della Struttura Comprensoriale di "ANCeSCAO - A.P.S." di riferimento (che potrà partecipare personalmente o designare all'uopo un componente del Comitato di Gestione della medesima Struttura).

- La convocazione è effettuata dal Presidente previa delibera del Comitato di Gestione con avviso, da affiggersi nei locali della sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, l'Associazione provvederà a effettuare la comunicazione anche tramite altri mezzi, individuati di volta in volta dal Comitato di Gestione, diretti a meglio diffondere fra gli associati la data fissata per la seduta.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea provveda a eleggere il proprio presidente.

- L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori. Di norma le votazioni sono per voto palese salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno il 30% dei presenti.

- Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Comitato di Gestione presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione e in particolare:



- programma e approva il piano annuale di lavoro e altre singole iniziative secondo le proposte e i risultati del relativo dibattito;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Comitato di Gestione);
- approva i regolamenti interni;
- approva le convenzioni tra l'Associazione e il Comune o altri Enti e/o Associazioni, proposti dal Comitato di Gestione;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Comitato di Gestione;
- delibera le modalità per le elezioni delle cariche associative e nomina il Comitato elettorale per l'espletamento delle procedure elettorali;
- elegge e revoca l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.
- Delibera sulle scelte del metodo delle votazioni

Art. 19 – COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di sette e un massimo di tredici eletti fra i soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- I componenti del Comitato di Gestione svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 20 - ELEZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

I membri del Comitato di Gestione sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Comitato di Gestione, in apertura dei lavori assembleari, deve nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

- In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato di Gestione provvede alle



CENTRO SOCIALE E CULTURALE
L'Airone
CASTENASO



sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

- Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato di Gestione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

- Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato di Gestione.

Art. 21 - RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax, da spedirsi non meno di sette giorni prima della adunanza, dal Presidente. Nei casi di documentata urgenza può essere convocato a mezzo telefono o strumenti elettronici in modo che i membri del Consiglio ed i Revisori ne siano informati almeno 1 giorno prima. In difetto di tali formalità il Comitato è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti.

- Il Comitato di Gestione può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei suoi componenti. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

- Il Comitato di Gestione è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando si tratta di questioni nelle quali siano interessati componenti del Consiglio oppure loro parenti ed affini

- Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Comitato di Gestione, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 22 - COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione, nella prima seduta dopo le elezioni convocata dal componente più anziano di età, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere/Responsabile amministrativo;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri d'ordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;



- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero eventualmente delegare uno o più dei propri membri a esaminare la domanda di adesione per esserne poi reso edotto e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno, unitamente al bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Comitato di Gestione);
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- costituire eventuali commissioni o gruppi di lavoro per una più efficace gestione delle attività promosse dall'Associazione, di iniziative singole o di settore, avvalendosi anche di persone esterne al Comitato di Gestione;
- decidere se e quali iniziative potranno essere riservate esclusivamente agli associati;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 23 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi membri, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati pieni consecutivi.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Comitato di Gestione;
- presiedere l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- dirigere e coordinare, attraverso il lavoro collegiale, le attività del Comitato di Gestione e degli eventuali gruppi di lavoro;
- assumere nei casi d'urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato di Gestione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato entro il termine improrogabile di 10 giorni;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, previa delibera del Comitato Direttivo, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato di Gestione per l'elezione del nuovo Presidente.



Art. 24 – PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato di Gestione o su proposta di uno o più associati, può designare alla carica onorifica di Presidente onorario chi viene individuato per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione, né particolari poteri; può partecipare, con solo voto consultivo, alle riunioni del Comitato di Gestione.

Art. 25 – SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Comitato di Gestione.

Art. 26 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Comitato di Gestione: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Comitato di Gestione, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione in concerto con il Presidente, mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio consuntivo da sottoporre al Comitato di Gestione ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Comitato di Gestione, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Comitato di Gestione, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 7, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 10 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

- Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.



- Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Non possono essere nominati nel collegio dei Probiviri il coniuge, i parenti, gli affini dei componenti degli altri organi statutari.

- Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 28 – GRUPPI DI LAVORO

Il Comitato di Gestione, per essere agevolato nella sua attività, può costituire Gruppi di lavoro nei vari settori di attività dell'Associazione o per tematiche specifiche ai quali possono essere ammessi anche non soci. Ogni gruppo di lavoro nomina al suo interno un coordinatore

Art. 29 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Art. 30 INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con cariche esecutive in incarichi politici, amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende che abbiano rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'associazione.

- Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Comitato di Gestione (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui al precedente art. 20.

Art. 31 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 17. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 12.

Art. 32 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



Art. 33
- NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Comitato di Gestione è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del Centro Sociale L'AIRONE CASTENASO (BO)
CASTENASO – 09/06/2019 _____